



Città Metropolitana di Palermo

Ufficio del Segretario/Direttore Generale

U. O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Supporto giuridico e amministrativo

Ai Signori Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: Illegittimo l'uso reiterato della "proroga tecnica" dei contratti di servizio.

In materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto l'ANAC, con delibera n. 882 del 25 settembre 2019, ha ribadito che l'uso ripetuto di proroghe contrattuali, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, costituisce violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Al riguardo, l'articolo 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 stabilisce, a determinate condizioni, una facoltà di proroga «limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente», specificando che «in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

Tale disposizione, secondo quanto più volte sottolineato in diverse sentenze dal Consiglio di Stato, ha solo la funzione di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento di una nuova gara e, pertanto, la cd. "proroga tecnica" rappresenta un'ipotesi del tutto eccezionale e transitoria utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.

L'ANAC ha altresì chiarito che la norma in questione va interpretata in modo restrittivo e che in tema di rinnovo o proroga di contratti di servizio non è dato alcuno spazio all'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni di legge nel rispetto della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, allorché abbia la necessità di avvalersi della medesima prestazione, effettuare una nuova gara.

A tal proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 19 del PTPCT dell'Ente nella parte in cui recita: "Ai Dirigente e alle P.O. di staff al Segretario/Direttore Generale e agli Organi d'indirizzo politico (ove istituite) è fatto obbligo di procedere, salvo casi di oggettiva impossibilità o, comunque, motivate e fondate ragioni, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura

dei beni e/o servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché di darne comunicazione al R.P.C.T.. ed alla struttura P.O. "Controlli, Anticorruzione e Trasparenza".

Al fine di ottemperare alla superiore disposizione, la scrivente U.O. ha predisposto e trasmesso ai Collaboratori per l'attuazione del Piano l'apposito **Mod. G** - "Attestazione sul rispetto del termine semestrale antecedente la scadenza del contratto".

Si invitano, pertanto, i Sigg. Dirigenti a verificare le scadenze dei contratti in essere, di propria competenza, e attivarsi per tempo ad effettuare un'eventuale nuova gara.

Il Responsabile dell'U. O.
Dott.ssa Maria Concetta Reale



Il Segretario/Direttore Generale
Dott. Giuseppe Vella

